



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 12.07.2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 16 DEL 6 MARZO 2024

Oggetto: Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Alvise Troja per il recupero di crediti di competenza dell'OSL.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di marzo alle ore 18:30 e segg., in teleconferenza il Dott. Filippo Romano, giusta deliberazione OSL n. 133 del 2 maggio 2022, e presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa il Dott. Gioacchino Guarrera e il Dott. Angelo Scandura, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 12.07.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
ROMANO dott. FILIPPO (Prefetto) Presidente	Teleconferenza	
GUARRERA dott. GIOACCHINO SALVATORE	X	
SCANDURA dott. ANGELO	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 15 del 11.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR);
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 19 luglio 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione e il 24 luglio 2018 al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/00 l'Organo Straordinario di Liquidazione deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;

- in data 24/07/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato (giusta deliberazione n.01 di pari data), eleggendo quale presidente il dott. Filippo Romano;
- con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con successiva deliberazione n. 3 del 17 settembre 2018 il termine per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- con deliberazione n. 9 del 14 giugno 2019, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale, n. 93 del 21 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;
- con deliberazione O.S.L. n. 13 del 10/10/2020 sono stati individuati i criteri e le Procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

Atteso che per la gestione della liquidazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali (art. 253 del D.Lgs. n. 267/00 ad art. 4 del D.P.R. n. 378/93), può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione della liquidazione.

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2017;
 - nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Dato atto che:

- la Commissione Straordinaria, considerato il numero dei destinatari (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990), ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.P.R. n. 378/1993, ha comunicato ai creditori istanti, con avviso del 15/11/2018 pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa, nell'apposita sezione dedicata agli atti della Commissione, l'avvio del procedimento di accertamento della massa passiva;

- al piano di estinzione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio dell'ente, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

Dato atto, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che:

- Questa Commissione Straordinaria di Liquidazione è creditrice nei confronti del Comune di Siracusa di somme relative al tributo TEFA, riscosso dal Comune di Siracusa in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e non integralmente riversato all'Ente, atteso che risulta indebitamente trattenuto e compensato dal Comune (giusta contestazione effettuata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. 16157 del 03/05/2021);

- si rende necessario avviare azione legale nei confronti del Comune di Siracusa per il recupero dei crediti di competenza dell'OSL non riscossi ad oggi;
- per il recupero dei crediti di competenza dell'OSL vantati nei confronti del Comune di Siracusa è stato individuato l'Avv. Giuseppe Alvisè Troja, che avendo già trattato la problematica in oggetto, ha accettato l'incarico con onorario quantificato ai minimi tariffari, con esclusione del compenso relativo alla fase di studio;

Accertata la disponibilità dell'Avv. Giuseppe Alvisè Troja ad espletare azione legale per il recupero del credito di competenza dell'OSL nei confronti del Comune di Siracusa;

Visti:

- > il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
- > in modo particolare l'art. 253 del D.Lgs n. 267/2000
- > il D.P.R. 378/1993;
- > le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

1. **Di conferire** all'Avv. Giuseppe Alvisè Troja l'incarico professionale per espletare azione legale per il recupero del credito di competenza dell'OSL nei confronti del Comune di Siracusa;
2. **Di corrispondere** all'Avv. Giuseppe Alvisè Troja, per l'espletamento dell'incarico, con oneri a carico della gestione liquidatoria, il compenso concordato comprensivo di spese generali, CPA ed IVA pari ad Euro trentamilatrecentotredici/22 (Euro 30.313,22), corrispondente ai vigenti minimi tariffari, al netto del compenso relativo alla fase di studio, in quanto non dovuto come espresso in premessa;
3. **Di dare atto** che le spese per il presente incarico di Euro 30.313,22, oltre a quelle per Contributo Unificato e marche, di Euro 1.713,00, per complessivi Euro 32.026,22 sono poste a carico della gestione liquidatoria;
4. **Di approvare** lo schema di disciplinare d'incarico allegato sotto la lettera "A";
5. **Di dare atto** che l'incarico ha la natura di prestazione autonoma, senza vincolo di subordinazione;
6. **Di riservarsi**, al permanere dei presupposti ovvero per sopravvenute esigenze, la facoltà di rinnovare il presente incarico per successivi periodi;

7. **Di autorizzare** il Presidente dell'O.S.L. a sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
9. **Di pubblicare** la presente deliberazione a cura dei competenti uffici:
 - all'Albo pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
 - nell'apposita sezione dell'*home page* del sito istituzionale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
ROMANO Filippo – GUARRERA Gioacchino Salvatore - SCANDURA Angelo



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 12.07.2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00).

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DI CREDITI DI COMPETENZA DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____, in Siracusa, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa,
TRA

la Commissione Straordinaria di Liquidazione, rappresentata dal Presidente, dott. Filippo Romano, da una parte;

e

l'avvocato _____, con sede in _____, _____, P. IVA _____, nato _____ (____) il _____, codice fiscale _____, dall'altra:

Premesso che:

- con la Deliberazione consiliare n 15 del 11/05/2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- con D.P.R. in data 12/07/2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell' indebitamente pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 24/07/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato, Presidente: dott. Filippo Romano, Componenti: dott. Angelo Scandura e dott. Gioacchino Guarrera;
- per la gestione della liquidazione, l'Organo Straordinario, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali (art. 253 del D.lgs n. 267/2000), può auto organizzarsi e per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;
- questa Commissione Straordinaria di Liquidazione è creditrice nei confronti del Comune di Siracusa di somme relative al tributo TEFA, riscosso dal Comune di Siracusa in nome e per conto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e non integralmente riversato all'Ente, atteso che risulta indebitamente trattenuto e compensato dal Comune (giusta contestazione effettuata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. 16157 del 03/05/2021);
- si rende necessario avviare azione legale nei confronti del Comune di Siracusa per il recupero dei crediti di competenza dell'OSL non riscossi ad oggi;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. ____ del _____, esecutiva è stato conferito, all'Avvocato _____ l'incarico professionale di che trattasi;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico).

L'incarico di che trattasi ha per oggetto il recupero di crediti di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione vantati nei confronti del Comune di Siracusa;

L'incarico ha natura di prestazione autonoma, trattandosi di prestazioni di opera di natura intellettuale, che non comporta rapporto di impiego subordinato.

Art. 2 (Modalità di esecuzione dell'incarico).

L'incaricato per l'organizzazione del proprio servizio può avere libero accesso ai locali dell'Ente.

L'incaricato, nell'esercizio della sua attività, è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 ce).

All'incaricato è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione dell'O.S.L., della documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione in oggetto, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Art. 3 (Durata dell'incarico).

L'attività di recupero del credito dovrà essere attivata entro mesi tre dalla sottoscrizione del presente disciplinare;.

Art.4 (Compenso).

Il compenso comprensivo di spese generali, CPA ed IVA per le prestazioni previste al precedente art. 1, viene concordato tra le parti in euro 30.313,22 (trentamilatrecentotredici/22).

Le spese per il suddetto compenso, oltre a quelle per Contributo Unificato e marche, di Euro 1.713,00, per complessivi Euro 32.026,22 sono poste a carico della gestione liquidatoria;

Si stabilisce che per l'espletamento dell'incarico non è dovuto alcun rimborso spese. Il compenso sarà corrisposto, previa verifica da parte di questa Commissione della regolare esecuzione della prestazione, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 5 (Risoluzione e recesso dal contratto).

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso per gravi inadempienze o per sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il compenso relativo all'attività già svolta. Ciascuna delle parti potrà, inoltre con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dal contratto.

Art. 6 (Controversie).

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

E', in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

Art. 7 (Norme finali).

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Il Presidente dell'OSL

L'incaricato